

---

***PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE***

---

PROCEDURA DI GARA CIG 7639984A3C

**DISCIPLINARE DI GARA**

## ART. 1 - PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'1 ottobre 2018, n. 237/DAGR/2018, ha disposto di avviare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, una indagine preliminare di mercato - previa pubblicazione di un "Avviso di indagine esplorativa preliminare finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse" - finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato "**Codice**") - alla eventuale e successiva procedura negoziata finalizzata all'affidamento di un servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a supporto della propria Direzione Affari Generali e Risorse.

In esito al predetto Avviso, l'Autorità - con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 17 ottobre 2018, n. 256/DAGR/2018 - ha disposto l'avvio della suddetta procedura di gara negoziata avente CIG 7639984A3C.

La procedura di gara indetta dall'Autorità è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al Codice.

Alla presente procedura di affidamento, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento sono meglio specificate e rappresentate nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico all'uopo predisposti quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara negoziata CIG 7639984A3C.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i. l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità e il Responsabile del procedimento (RUP) - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è l'avv. Giovanni Colombo nella sua qualità di attuale Direttore della predetta direzione, con il supporto tecnico-funzionale del Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della medesima Direzione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice il termine del procedimento è fissato in n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione che verrà inviata ai concorrenti.

Il presente Disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

Per tutto quanto sopra detto, la procedura di gara CIG 7639984A3C:

- viene indetta nella forma della procedura "negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice;
- verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo i criteri di valutazione e le modalità riportati al successivo art. 17.

## ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### § 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

a) *Lettera di invito.*

b) *Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:*

- *modello n. 1 "Dichiarazione generale";*
- *modello n. 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)" da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 5;*

- modello n. 2-bis “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare da parte delle eventuali imprese ausiliarie qualora il concorrente intenda far ricorso all'avvalimento di cui al successivo art. 8;
  - modello n. 3 “Dichiarazione dell'impresa ausiliaria” [in ipotesi di avvalimento da parte del concorrente];
  - modello n. 4 “offerta tecnica - schema per la predisposizione Relazione valutazione elemento (i)”;
  - modello n. 5 “offerta tecnica - schema per la predisposizione Relazione valutazione elemento (ii)”;
  - modello n. 6 “offerta tecnica - schema per la predisposizione Relazione valutazione elemento (iii)”;
  - modello n. 7 “offerta tecnica - schema per la predisposizione Relazione valutazione elemento (iv)”;
  - modello n. 8 “schema di offerta economica”;
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.*
- d) *Capitolato amministrativo.*
- e) *Capitolato tecnico.*

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice, l'Autorità metterà a disposizione, sul proprio sito internet, profilo di committente ([https://www.arera.it/it/bandi\\_gara.htm](https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm)), l'accesso libero e incondizionato a tutti i predetti documenti di gara ad esclusione della lettera di invito che verrà inviata tramite PEC ai candidati che hanno presentato istanza di partecipazione ai riferimenti dai medesimi indicati nella stessa istanza, fornendo l'indicazione del sito dove reperire i medesimi documenti di gara.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).

Ad ogni buon conto l'Autorità metterà a disposizione anche documenti di gara non sottoscritti digitalmente con l'avvertenza che in ogni ipotesi di contrasto fra i testi farà fede unicamente la documentazione sottoscritta digitalmente

#### § 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici potranno far pervenire richieste di chiarimenti inviandole **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata [gare.aeeg@pec.energia.it](mailto:gare.aeeg@pec.energia.it)** ed indicando nell'oggetto anche il CIG della presente procedura di gara, **pertanto non verranno forniti chiarimenti telefonici e/o di persona.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

**Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 21 novembre 2018 e pertanto l'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il giorno 23 novembre 2018, ore 12.00.**

Sarà inviata, tramite PEC al singolo concorrente richiedente, la risposta al quesito posto; i quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenute sostanziali dall'Amministrazione, comunque anche inviate agli altri concorrenti sempre tramite PEC omettendo il nome del concorrente richiedente il chiarimento.

**Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.** Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini della presente procedura.

**Le note di precisazione e di chiarimento trasmesse dall'Autorità sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico corpus documentale.**

#### § 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Autorità e gli operatori economici - ai sensi dell'art. 52 del Codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [gare.aeeg@pec.energia.it](mailto:gare.aeeg@pec.energia.it) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli operatori ausiliari, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

#### ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Come già rappresentato nell'Avviso, costituisce oggetto generale dell'appalto l'espletamento delle attività concernenti il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Autorità nonché le attività di supporto tecnico ed informativo a sostegno della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, secondo termini e modalità esplicitati nel Capitolato tecnico.

*Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto*

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo stimato per tutta la durata complessiva del servizio
1	Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo	66518100-5	P	132.363,00
Importo totale a base della gara				132.363,00

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Autorità alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione.

Il valore complessivo stimato del servizio - calcolato ai soli sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice - per l'intero periodo contrattuale (24 mesi + 24 mesi di eventuale prosecuzione), compresa, quindi, la facoltà di prosecuzione, è pari a complessivi 132.363,00 euro, di cui euro 66.181,50 per i primi due anni e ulteriori euro 66.181,50, in caso di prosecuzione per un massimo di 24 mesi.

**In ragione della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione del valore delle cauzioni e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara (CIG).**

In considerazione della natura dell'oggetto dell'appalto di cui alla presente gara ed a seguito di attenta valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze si è accertato che i servizi e le attività oggetto del presente appalto non producono interferenze con le attività svolte dai lavoratori dell'Autorità e viceversa. Pertanto l'importo dei soli costi d'interferenza è pari a zero.

L'appalto è finanziato i mezzi ordinari dell'Autorità.

Stante la natura intellettuale del servizio - in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10, del Codice - non vengono indicati i costi della manodopera.

Ai soli sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del Codice, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo oggetto della procedura di gara CIG **7639984A3C** costituisce la prestazione principale. L'oggetto dell'appalto non prevede lo svolgimento di prestazioni "secondarie".

Con l'aggiudicatario della procedura di gara l'Autorità stipulerà - nei termini di cui al successivo art. 20 - una contratto mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale) ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice secondo lo schema generale di cui al Capitolato amministrativo.

Stante la peculiare natura dell'appalto posto a base della gara, l'appalto non è suddivisibile in lotti.

#### ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

##### § 4.1 - DURATA

Il contratto avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a far data dal 30 gennaio 2019, ovvero altra data in funzione dell'effettiva data di aggiudicazione della procedura di gara negoziata.

##### § 4.2 - OPZIONI

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - di norma entro l'ultimo trimestre del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. In tal caso nel

nuovo contratto (denominato Contratto di prosecuzione) che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere in sede di negoziazione.

#### ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente fase della procedura negoziata tutti i soggetti, iscritti all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., che - in esito all'Avviso - hanno presentato istanza di partecipazione e sono stati qualificati ed invitati a presentare offerta.

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia si applicano tutte le specifiche disposizioni di cui al Codice, in particolare quelle di cui agli artt. 45 comma 1, 83 comma 3, 86 commi 2 e 3.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lettera m, del Codice, **è fatto divieto di partecipare** alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo, anche di fatto, di cui all'art. 2359 del codice civile, se la situazione di controllo, o la relazione, comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano risultate imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica - tendente ad accertare l'impatto concreto degli elementi riscontrati sul comportamento tenuto nell'ambito della gara ed in particolare ai fini di stabilire la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate - e l'eventuale **esclusione**, avverranno ai sensi dell'art. 80, comma 6, del Codice.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria (fatto salvo l'esercizio di ogni eventuale azione per l'eventuale risarcimento del danno), oppure alla revoca in danno dell'affidamento.

Sono, altresì, ammessi alla procedura di gara anche gli operatori economici per i quali sussista: (i) l'autorizzazione all'esercizio provvisorio in caso di fallimento; (ii) l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. L'ammissione alla presente gara delle predette tipologie di operatori economici potrà avvenire solo ed esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art. 110 del Codice, ovvero previa presentazione dell'autorizzazione del Giudice delegato, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, denominata "**ANAC**"). Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in associazione purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all'associazione non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Solo qualora il concorrente rientri nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 80 del Codice e pertanto sottoposto a sequestro o confisca - ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/92, convertito con modificazioni, dalla L. n. 356/92 o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario - il medesimo concorrente - a pena di esclusione - dovrà:

- (i) rendere una propria ed autonoma dichiarazione attestante la non applicabilità delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario;
- (ii) compilare - relativamente al periodo che segue l'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario - la parte III "*Motivi di esclusione*" del DGUE;
- (iii) compilare le restanti parti del DGUE, ivi compreso le parti relative ai criteri di selezione nei termini di cui al successivo art. 7.

#### ART. 6 – REQUISITI GENERALI

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, e dell'affidamento dell'appalto, gli operatori economici concorrenti - nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgano - **NON dovranno** a pena di esclusione:

- (i) trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- (ii) aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "*Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*" costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

**Si precisa che - a pena di esclusione - i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) si intendono applicabili all'operatore economico concorrente ed all'impresa ausiliaria di cui eventualmente si avvale.**

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese - a pena di esclusione - mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente gara, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2.

#### ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

**I medesimi operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara) successivamente indicati ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3.**

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei successivi criteri di selezione (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante AVCpass in conformità alla delibera dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

##### § 7.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico **deve essere in possesso - a pena di esclusione - dei seguenti requisiti di idoneità professionale.**

**7.1.1 Iscrizione** nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006 n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui a citato art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;

**7.1.2 Iscrizione**, in base alla propria natura giuridica, presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto posto a base della gara CIG 7639984A3C.

Per gli operatori economici di altro Stato membro è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di provenienza;

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere l'apposita dichiarazione di possesso mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2.

**Il requisito speciale dell'idoneità professionale non potrà costituire oggetto di avvalimento.**

**La comprova del requisito** dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*) della copia conforme delle iscrizioni.

##### § 7.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - essere in possesso** per tutta la durata del contratto di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., con un massimale per sinistro non inferiore a 2.500.000,00 euro.

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - a pena di esclusione - l'apposita dichiarazione mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2.

**Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può costituire oggetto di avvalimento.**

**La comprova del requisito** dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*) di una copia conforme della polizza di assicurazione o documento equivalente.

##### § 7.3 - CRITERI DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.



Ogni singolo operatore economico **deve - a pena di esclusione - aver gestito ed eseguito almeno tre contratti nei confronti di committenti (pubblici o privati) aventi ad oggetto “servizi di brokeraggio assicurativo”.**

Si precisa che:

- **i tre contratti richiesti devono essere stati gestiti ed eseguiti** nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito internet dell'Autorità ovvero nel più breve periodo dall'avvio della propria attività;
- **almeno uno dei tre contratti deve avere un valore annuale (da intendersi come provvigioni) almeno pari a 25.000,00 euro.**

**La comprova del requisito** dovrà essere fornita mediante la produzione (tramite *AvcPass*):

- della copia conforme dei contratti dichiarati dal concorrente;
- *in ipotesi di soggetti pubblici*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo annuale e del periodo di esecuzione;
- *in ipotesi di soggetti privati*: degli originali o copie conformi dei certificati di buona esecuzione, se disponibili, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo annuale e del periodo di esecuzione; in alternativa una autocertificazione del concorrente riportante quanto in precedenza indicato;

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - a pena di esclusione - le apposite dichiarazioni mediante l'utilizzo del “*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*”, modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 14, paragrafo 14.2.

**Il requisito speciale di capacità tecnica e professionale può costituire oggetto di avalimento.**

#### ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7, paragrafi 7.2 e 7.3**, inerenti rispettivamente il requisito speciale di capacità economica e finanziaria e i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

**Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 e dei requisiti speciali dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.

**L'impresa ausiliarie deve - a pena di non ammissibilità dell'avvalimento - risultare anch'essa in possesso sia dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 che del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.**

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- presentare** (oltre al proprio) **un DGUE** (di cui al modello n. 2-bis) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto oggetto della presente procedura di gara;
- presentare copia del “Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- presentare** il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al modello n. 2 allegato all'Avviso ed in possesso del concorrente, compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
- presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 14, punto 14.3, **dell'ausiliaria.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento (*sub c*) deve - a pena di nullità - contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Con riferimento al contenuto minimo del contratto di avalimento si stabilisce che il medesimo contratto di avalimento deve, pertanto, contenere espressamente quanto segue:

- con riferimento all'oggetto: il contratto per essere coerente al suo scopo, non potrà limitarsi a prevedere la messa a disposizione, in termini generici e astratti, dei requisiti di cui è carente il concorrente, non potendosi

sostanziale in impegni generici da parte dell'ausiliaria a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie o il proprio fatturato o i propri contratti. In tale ipotesi il generico impegno, sotto qualunque forma, non verrà ritenuto sufficiente.

L'oggetto del contratto dovrà, al contrario, prevedere e contenere espliciti impegni dell'ausiliaria a rendere disponibili - in maniera effettiva e continua - tutti gli elementi di cui l'ausiliaria è titolare e che le hanno consentito l'assunzione delle titolarità del, o dei, requisito oggetto dell'avvalimento, quali ad esempio: la propria organizzazione, l'intero complesso aziendale, le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie risorse.

Nel delineare l'oggetto del contratto di avvalimento, pertanto, si dovrà procedere ad una quanto più dettagliata esplicitazione dei predetti elementi al fine di consentire all'Autorità di valutare, oggettivamente, se mediante l'avvalimento il concorrente sia effettivamente in condizione equivalente ad un soggetto autosufficiente circa il possesso dei requisiti, procedendo all'analisi del contratto e della effettiva specificazione dei mezzi e/o delle risorse e/o dell'organizzazione prestati, ovvero di ogni altro elemento specifico e puntuale riconducibile al requisito oggetto di avvalimento, al fine di evitare che l'avvalimento stesso assuma un mero significato di messa a disposizione delle risorse di cui è carente il concorrente.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- (ii) con riferimento alla durata: il contratto di avvalimento dovrà prevedere una durata complessiva pari a quella indicata al precedente art. 4, ivi compreso ogni opzione prevista;
- (iii) con riferimento ad ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento: tutto quanto altro ritenuto necessario sia dal concorrente che dall'ausiliaria, per regolamentare e disciplinare il contenuto del contratto di avvalimento.

Si ribadisce che si intendono applicabili anche all'ausiliaria i requisiti generali di cui al precedente art. 6 e il requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, paragrafo 7.1.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice:

- non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico concorrente;
- non è consentito - a pena di esclusione - la partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima.

E' ammesso che l'operatore economico concorrente - al fine di soddisfare i requisiti oggetto di avvalimento - possa avvalersi anche di più imprese ausiliarie, sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità (anche in termini di dichiarazioni) di cui al presente articolo. L'impresa ausiliaria - a pena di esclusione - non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Si precisa che - in sede di esecuzione del servizio e qualora risultasse aggiudicatario un operatore economico che ha fruito dell'istituto dell'avvalimento - l'Amministrazione, per il tramite del RUP, procederà ad effettuare verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento ed il reale impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria anche al fine di verificare, se del caso, che quest'ultima svolga direttamente la prestazione utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, all'esclusione dell'operatore economico concorrente ed all'escussione della garanzia, nonché alla segnalazione all'ANAC nei termini di cui all'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione procederà - a pena di esclusione - ad imporre all'operatore economico concorrente la sostituzione dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice.

In tale ipotesi si procederà a richiedere per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto



di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Autorità procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

#### ART. 9 - SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto della presente procedura di gara anche con riferimento al carattere fiduciario della prestazione richiesta al broker, non è ammesso il subappalto.

#### ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta:

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il contratto oggetto 2.647,00 euro (duemilaseicentoquarantasette/00)**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.
- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*cfr. art. 9 del Capitolo amministrativo*). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

#### **La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:**

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari*, con versamento presso la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. A R.L., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT53 X 0542401601 000001004000;
- (iii) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, rese in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp);

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;**
- 2) **essere sempre sottoscritta dal garante e dall'operatore economico concorrente;**
- 3) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;
- 4) **avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 12;
- 5) **prevedere espressamente:**
  - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
  - d. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 9 del Capitolato amministrativo. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno:
    - (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
    - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - presentare anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
  - e. **essere autenticata** mediante una apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione dell'identità, della qualifica e dei poteri di ogni soggetto firmatario che, sottoscrivendo la fideiussione, impegna formalmente il garante;
  - f. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione

dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**È sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

#### ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

**Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è 7639984A3C.**

Stante il valore complessivo stimato dell'appalto, **gli operatori economici concorrenti NON sono tenuti - ai sensi della delibera dell'ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300 - a versare, a favore dell'ANAC, alcun contributo.**

#### ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

**Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, con qualunque mezzo utile, il plico unico predisposto nei termini di seguito rappresentati entro e non oltre - a pena di esclusione ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice - le ore 15.00 del giorno 29 novembre 2018, unicamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità, piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, **richiesto a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo all'Ufficio protocollo del plico (l'orario sarà comunque sempre riportato qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore **10.00 alle ore 12.30** e dalle ore **14.30 alle ore 16.00** di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Presso la sede dell'Autorità di piazza Cavour n. 5 è sempre presente una guardia giurata che eventualmente può - senza assunzione di responsabilità né possibilità di registrare l'avvenuta consegna né di rilasciare alcuna relativa documentazione - ricevere il plico ai fini di mera custodia.

In ipotesi di consegna del plico oltre le ore 16.00 la medesima guardia giurata provvederà alla sua consegna agli addetti dell'Ufficio protocollo il giorno successivo ai fini della sua registrazione.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e quindi **non ammessi** alla gara, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente dietro espressa richiesta scritta.

**Si raccomanda** particolare attenzione al confezionamento del plico onde evitare, in ipotesi di consegne tramite corriere, eventuali strappi della busta tali da comprometterne la sua integrità.

**Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:**

- 12.1 **a pena di esclusione: un unico plico**, contenente le buste di cui al successivo paragrafo 12.2, **chiuso e sigillato e riportante** all'esterno le seguenti indicazioni:
- 12.1.1 **a pena di esclusione:** ragione sociale del mittente, ovvero indicazione idonea a garantire l'assoluta certezza dell'identità dell'operatore economico offerente;
- 12.1.2 indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la data e l'orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- 12.1.3 **a pena di esclusione:** scritta "NON APRIRE Contiene offerta relativa alla procedura di gara CIG 7639984A3C", ovvero altra indicazione idonea ad associare il plico presentato alla procedura di gara CIG 7639984A3C.
- 12.2 **il plico unico di cui al sub 12.1 dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, predisposte nei seguenti termini:**
- 12.2.1 una busta contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 14, contrassegnata dal n. 1 o dalla lettera A, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Documenti amministrativi*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 1" o "n. 1" o "A";
- 12.2.2 una busta contenente la documentazione riferita all'offerta qualitativa di cui al successivo art. 15, contrassegnata dal n. 2 o dalla lettera B, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Offerta componente qualitativa*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 2" o "n. 2" o "B";
- 12.2.3 una busta contenente la documentazione riferita all'offerta economica di cui al successivo art. 16, contrassegnata dal n. 3 o dalla lettera C, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "*Offerta componente economica*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 3" o "n. 3" o "C".

#### ATTENZIONE

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

La mancata separazione tra l'offerta economica e l'offerta qualitativa costituirà **causa di esclusione**.

Analogamente l'inserimento al di fuori delle rispettive buste di elementi qualitativi (sub 12.2.2) e/o economici (sub 12.2.3) - oggetto di autonoma valutazione e riferiti ai parametri di valutazione di cui al successivo art. 17 - **costituirà causa di esclusione** dalla procedura di gara previa valutazione da parte dell'Autorità della fattispecie riscontrata.

**A pena di esclusione** sia il plico unico che le tre buste interne dovranno garantire l'assoluta segretezza del contenuto, ossia non saranno ritenute ammissibili buste non integre che consentano un'agevole lettura, anche parziale, del loro contenuto al fine di evitarne la conoscenza prima della loro formale apertura.

In tal senso - **a pena di esclusione** - il concorrente, nella predisposizione sia del plico unico che delle tre singole buste interne, deve garantire: (i) la certezza assoluta del contenuto del plico unico e delle singole buste interne, (ii) la certezza assoluta della provenienza (mittente) del plico unico e (iii) l'integrità del plico unico e delle buste interne.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione integrale del plico unico già consegnato con altro plico unico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. costituenti la documentazione amministrativa indicata al successivo art. 14, nonché tutta la documentazione costituente l'offerta qualitativa di cui al successivo art. 15 e tutta la documentazione costituente l'offerta economica di cui al successivo art. 16 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ove non diversamente specificato è

ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità conforme alla legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta contenente la documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla predetta richiesta dell'Autorità sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nella dichiarazione generale di cui al modello predisposto dall'Amministrazione, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta, ossia il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti e criteri di selezione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di selezione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara, entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



**Qualunque carenza e/o irregolarità, ivi compreso la carenza di sottoscrizione, della documentazione riferita all'offerta qualitativa e/o dell'offerta economica sono escluse dal soccorso istruttorio.**

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

**La busta contrassegnata dal n. 1 o dalla lettera A di cui al precedente punto 12.2.1, dovrà contenere, in aggiunta a documenti richiesti ai fini dell'avvalimento, tutti i documenti come successivamente indicati ai paragrafi 14.1, 14.2 e 14.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati.**

La documentazione richiesta può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'impresa munito di idonei poteri di rappresentanza. In tal caso va allegata nella busta una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Qualora il soggetto firmatario delle dichiarazioni sia il medesimo, ossia nel caso in cui tutte le dichiarazioni presentate siano sottoscritte da un unico ed identico soggetto, legittimato ad impegnare il concorrente, potrà essere allegata una sola fotocopia del documento di identità del medesimo sottoscrittore.

In ipotesi di mancata apposizione della sigla su ogni pagina delle dichiarazioni, si precisa che il concorrente - con la sottoscrizione in calce alle medesime dichiarazioni - garantisce comunque l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina delle dichiarazioni stesse.

§ 14.1 – DICHIARAZIONE GENERALE

**Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare la dichiarazione generale** - contenente, tra l'altro, ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara - **resa in conformità al modello n. 1 predisposto dall'Amministrazione.**

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite della dichiarazione generale - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Alla dichiarazione generale dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

La dichiarazione generale può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata alla dichiarazione generale:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

Alla dichiarazione generale devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione generale le imprese ausiliarie.

Si ribadisce che qualora il concorrente non intenda utilizzare la modulistica predisposta dall'Amministrazione, sarà sua cura fornire, comunque, tutte le dichiarazioni/attestazioni/informazioni contenute nei modelli di riferimento. L'Amministrazione non è responsabile per l'errata o l'omessa trascrizione da parte del concorrente, rispetto alla modulistica di riferimento, ovvero barrature e/o cancellazioni apportate dal concorrente.

§ 14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

**Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, debitamente compilato, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice e reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.**

**Si rammenta che** - per la presente procedura di gara e ferme le successive disposizioni in materia dei soggetti tenuti a presentare il DGUE unitamente all'operatore economico concorrente - **i concorrenti sono altresì tenuti a presentare il DGUE di ogni impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento ai sensi del precedente art. 8, predisposto in**



**conformità al modello n. 2-bis appositamente adattato per la presente procedura di gara;**

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti e dei criteri di selezione di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

Inoltre per mezzo del DGUE l'operatore economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi, nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

**Ai fini della presentazione del DGUE, l'operatore economico concorrente potrà utilizzare il modello n. 2 in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.**

**Le eventuali imprese ausiliarie dovranno utilizzare il modello n. 2-bis in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.**

Qualora non si intenda utilizzare il modello n. 2, ovvero il modello n. 2-bis, messo a disposizione dall'Amministrazione, il concorrente potrà reperire il modello DGUE al seguente indirizzo internet <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> fornendo, comunque, tutte le dichiarazioni/attestazioni/informazioni contenute nel modello n. 2 di riferimento. L'Amministrazione non è responsabile per l'errata o l'omessa trascrizione da parte del concorrente, rispetto alla modulistica di riferimento, ovvero barrature e/o cancellazioni apportate dal concorrente.

#### Guida generale alla compilazione del DGUE

Nel modello n. 2 predisposto dall'Amministrazione, per agevolarne la compilazione, sono state già eliminate tutte quelle parti e sezioni la cui compilazione da parte del concorrente non è richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano per lo spazio ridotto una adeguata e puntuale compilazione è possibile rinviare ad uno, o più, documento allegato al medesimo DGUE scrivendo nel campo corrispondente “vedasi allegato n. ....”.

#### **Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Autorità quale stazione appaltante**

La compilazione delle informazioni contenute nella Parte I del DGUE è a cura dell'Autorità.

#### **Parte II - Informazioni sull'operatore economico**

**Nella sezione A “Informazioni sull'operatore economico”** è richiesto al concorrente di fornire tutte le proprie informazioni anche con riferimento alla sua forma di partecipazione, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Nella sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”** dovrà essere indicato il solo nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Non deve considerarsi necessaria, in questa sede, l'indicazione del nominativo degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in relazione ai quali, con riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, lettera c), del Codice, ha valore la dichiarazione del legale rappresentante.

**La sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti”** dovrà essere compilata qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei termini di cui al precedente art. 8.

#### **Parte III - Motivi di esclusione**

**Nelle sezioni A, B, C, e D della Parte III del DGUE**, l'operatore economico concorrente, ovvero ogni ausiliaria e ogni subappaltatore, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al precedente art. 6 del presente Disciplinare.

Si precisa che **le dichiarazioni che il legale rappresentante** - con la sua sottoscrizione del DGUE - **rende nell'ambito della Parte III del DGUE devono intendersi riferite a:**

- *se si tratta di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- *se si tratta di altro tipo di società o consorzio:*
  - **membri del Consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, nonché membri degli organi**

- con poteri di direzione e/o vigilanza;
- **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
- **direttore tecnico;**
- **socio unico persona fisica;**
- **socio, persona fisica o giuridica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

Si precisa altresì che la verifica riguarderà sia i soggetti in carica alla data di sottoscrizione del DGUE che di quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lettera c), del Codice riguarderà nello specifico:

- a) *nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.) e articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale":*
  - (i) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
  - (ii) **tutti i membri del collegio sindacale;**
- b) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza":*
  - (iii) **tutti i membri del Consiglio di gestione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
  - (iv) **tutti i membri del consiglio di sorveglianza;**
- c) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):*
  - (v) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
  - (vi) **tutti i membri del comitato per il controllo sulla gestione;**
- d) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione:*
  - (vii) **tutti gli institori e tutti i procuratori generali;**
  - (viii) **tutti gli altri eventuali soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);**
- e) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con un socio unico persona fisica:*
  - (ix) **il proprio socio unico persona fisica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - avente diritto di voto e risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente;
- f) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con meno di quattro soci ed un socio di maggioranza:*
  - (x) **il proprio socio di maggioranza, persona fisica o giuridica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente che detiene il controllo della società, ovvero colui che detiene almeno il 50% della partecipazione azionaria.

In ipotesi di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la verifica riguarderà entrambi i soci.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti non sarà condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo eventuale subappaltatore, per uno dei reati indicati nella parte III sezione A del DGUE di cui al modello n. 1 (parte di colore grigio).

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice (riportate nella Parte III sezione A del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([ ] Sì [ ] No) - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a proprio carico e a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati - sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, con riferimento alle tipologie di reati elencati all'art. 80, comma 1, del Codice ivi compreso quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
- (ii) **il soggetto dichiarante**, barrando/crociando ([ ] Sì), **dichiara espressamente la sussistenza** di pronunce a proprio carico e/o a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati. In tale ipotesi deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione A di pertinenza.

**Si precisa che, comunque, l'Amministrazione non procederà all'esclusione** (i) *quando il reato è stato depenalizzato [intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione];* (ii) *quando è intervenuta la riabilitazione [riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna];* (iii) *quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna [riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p.];* (iv) *in caso di revoca della condanna medesima [pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale].*

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - d) - e) del Codice (tutte riportate nella Parte III, sezione B e C, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([ ] Sì [ ] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - d) - e) del Codice, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza;**

**Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice - contenuta nel DGUE all'interno della sezione C [dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali] - si precisa che:**

- la relativa dichiarazione deve essere resa dal soggetto dichiarante sia nei confronti dell'operatore economico, che nei propri confronti nonché nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ed in precedenza identificati per tipologia di impresa;
- **la dichiarazione deve sempre riportare** *“tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”.*
- ai fini della valutazione dell'incidenza della fattispecie dichiarata si assumerà a riferimento anche quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle proprie Linee guida n. 6.

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (tutte riportate nella Parte III, sezione D, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([ ] Sì [ ] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza.**

**Fermo tutto quanto sopra stabilito si precisa altresì che il soccorso istruttorio:**

**(a) opera solo qualora:**

- il soggetto dichiarante non proceda a barrare/crociare la corrispondente casella ([ ] Sì [ ] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione;
- il soggetto dichiarante procede a barrare e/o crociare la corrispondente casella ([ ] Sì [ ] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione, ma non fornisce nessun dato, o fornisce dati parziali nelle parti successive delle sezioni di pertinenza.

**(b) non opera in ogni caso qualora** l'Amministrazione, in esito a proprie verifiche e/o in esito alle verifiche *ex lege* sull'aggiudicatario, rilevi la non veridicità della (o delle) dichiarazioni singole rese per il tramite del DGUE e, conseguentemente, si procederà nei termini di legge.

**Parte IV - Criteri di selezione**

Nelle sezioni A, B e C della Parte IV del DGUE, l'operatore economico concorrente attesta il possesso dei criteri di selezione previsti al precedente art. 7 nei seguenti termini:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso - diretto - del requisito speciale relativo all'idoneità professionale di cui **par. 7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso - diretto o tramite avvalimento - del requisito speciale relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **par. 7.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso - diretto o tramite avvalimento - del requisiti speciale relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **par. 7.3** del presente disciplinare;

**Parte VI - Dichiarazioni finali**

L'operatore economico concorrente rende tutte le informazioni richieste e sottoscrive il DGUE inserendo la data e il luogo di sottoscrizione.

§ 14.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

**Fermo quanto già richiesto nei precedenti artt. 8 (avvalimento) e 14 paragrafi 14.1 e 14.2, all'interno della busta contrassegnata dal n. 1 o dalla lettera A, l'operatore economico concorrente deve anche allegare anche la seguente ulteriore documentazione:**

1. **il consenso al trattamento dei dati personali**, predisposto in conformità al modello n. 2 allegato all'Avviso, **delle imprese ausiliare**, solo qualora il concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 8
2. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema AVCpass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 19:
  - (i) **del concorrente;**
  - (ii) **delle imprese ausiliare** (queste ultime solo qualora il concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 8).

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCpass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

3. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 10.

Gli operatori economici concorrenti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 10 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

**Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.**

Il Patto di integrità - sottoscritto digitalmente dall'Autorità nella versione allegata al presente Disciplinare - dovrà essere stampato e reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione (autografa) da parte del titolare o del

legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA”

**La busta contrassegnata dal n. 2 o dalla lettera B di cui al precedente art. 12, punto 12.2.2, dovrà contenere al suo interno i cinque documenti di cui ai successivi punti da 15.1 a 15.4, redatti secondo i modelli dal n. 4 al n. 8, proposti dal concorrente e necessari al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, di ciascuno dei cinque parametri individuati per la valutazione della “componente qualitativa dell’offerta” descritti al paragrafo 17.1 del successivo art. 17.**

Ciascuno dei documenti, di cui ai modelli dal n. 4 al n. 7, costituisce l’offerta tecnica (offerta qualitativa) e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

**15.1** Al fine della valutazione complessiva del parametro di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punto (i), relativo alla “*metodologia di identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell’Autorità e conseguente metodologia per la formazione e la revisione del programma assicurativo*” ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di 20 punti - è richiesta la predisposizione di una apposita relazione - denominata “*Relazione valutazione elemento (i)*” - suddivisa in modo chiaro in singoli capitoli come di seguito indicato.

La “*Relazione valutazione elemento (i)*” dovrà essere predisposta in conformità al modello n. 4 allegato al presente Disciplinare di gara. Il predetto documento dovrà essere redatto al computer rispettando le seguenti indicazioni:

- formato del documento: A4 con un numero di pagine non superiore a 3 (tre) per ogni capitolo;
- margini Sup-Inf-Dx-Sx: 3 cm.
- tipo di carattere: Times New Roman
- dimensioni: 14
- interlinea: singola
- allineamento: giustificato.

Considerato che l’Amministrazione intende appurare il livello qualitativo del servizio e la confidenza dello stesso alle proprie esigenze, il concorrente, nella “*Relazione valutazione elemento (i)*”, dovrà nel:

- 1) **capitolo 1: descrivere** la “*metodologia di identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell’Autorità e conseguente metodologia per la formazione e la revisione del programma assicurativo*” che intende approntare per lo svolgimento delle prestazioni di servizio previste al punto (i) dell’art. 3 del Capitolato tecnico – relative alle attività di *Analisi del rischio* -, nonché **fornire** esemplificazione dei documenti con cui verranno rese all’Autorità i risultati dell’analisi dei rischi ed i successivi aggiornamenti e interventi proposti al fine di mantenere l’efficacia tecnica delle coperture assicurative;
- 2) **capitolo 2: descrivere** l’organo della propria struttura organizzativa che prevede tra le proprie competenze l’esecuzione delle attività descritte nel precedente capitolo 1; **indicare**, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni in parola illustrando, per ogni risorsa indicata, i relativi compiti e responsabilità con specifico riguardo al futuro rapporto contrattuale con questa Autorità, nonché il titolo di studio e le esperienze lavorative pregnanti per la tipologia delle attività oggetto di valutazione nel presente parametro (i).

**Attenzione:** Si ribadisce che la predetta Relazione dovrà essere suddivisa in singoli capitoli contenenti esclusivamente lo sviluppo degli elementi richiesti ai punti da (1) a (2). Ogni singolo capitolo dovrà riportare in modo chiaro ed inconfutabile tutto quanto espressamente richiesto.

Quanto rappresentato dal concorrente nella “*Relazione valutazione elemento (i)*” costituirà oggetto di valutazione per il parametro di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punto (i), del presente Disciplinare di gara il cui punteggio complessivo ( $P_{qi}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 20 punti ed avverrà con le modalità ivi descritte.

**15.2** Al fine della valutazione complessiva del parametro di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punto (ii), relativo alle “*metodologie e procedure di espletamento del servizio con specifico riguardo alle richieste attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa*” ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di 20 punti - è richiesta la predisposizione di una apposita relazione - denominata “*Relazione valutazione elemento (ii)*” - suddivisa in modo chiaro in singoli capitoli come di seguito indicato.

La “*Relazione valutazione elemento (ii)*” dovrà essere predisposta in conformità al modello n. 5 allegato al presente Disciplinare di gara. Il predetto documento dovrà essere redatto al computer rispettando le seguenti indicazioni:



- formato del documento: A4 con un numero di pagine non superiore a 3 (tre) per ogni capitolo;
- margini Sup-Inf-Dx-Sx: 3 cm.
- tipo di carattere: Times New Roman
- dimensioni: 14
- interlinea: singola
- allineamento: giustificato.

Considerato che l'Amministrazione intende appurare il livello qualitativo del servizio e la confacenza dello stesso alle proprie esigenze, il concorrente, nella *“Relazione valutazione elemento (ii)”*, dovrà nel:

- 1) **capitolo 1: descrivere** le *“metodologie e procedure di espletamento del servizio con specifico riguardo alle richieste attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa”* che il concorrente intende approntare per lo svolgimento delle prestazioni di servizio previste al punto (ii) dell'art. 3 del Capitolato tecnico, relative alle *“Attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa”*;
- 2) **capitolo 2: descrivere** l'organo della propria struttura organizzativa che prevede tra le proprie competenze l'esecuzione delle attività descritte nel precedente capitolo 1; **indicare**, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni in parola illustrando, per ogni risorsa indicata, i relativi compiti e responsabilità con specifico riguardo al futuro rapporto contrattuale con questa Autorità, nonché il titolo di studio e le esperienze lavorative pregnanti per la tipologia delle attività oggetto di valutazione nel presente parametro (ii).

**Attenzione:** Si ribadisce che la predetta Relazione dovrà essere suddivisa in singoli capitoli contenenti esclusivamente lo sviluppo degli elementi richiesti ai punti da (1) a (2). Ogni singolo capitolo dovrà riportare in modo chiaro ed inconfutabile tutto quanto espressamente richiesto.

Quanto rappresentato dal concorrente nella *“Relazione valutazione elemento (ii)”* costituirà oggetto di valutazione per il parametro di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punto (ii), del presente Disciplinare di gara il cui punteggio complessivo ( $P_{q\ ii}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 20 punti ed avverrà con le modalità ivi descritte.

- 15.3** Al fine della valutazione complessiva del parametro di cui al successivo **art. 17, paragrafo 17.1, punto (iii)**, relativo alle *“metodologie e procedure di espletamento del servizio con specifico riguardo al richiesto supporto tecnico nell'approntamento delle procedure di gara volte all'individuazione delle compagnie assicuratrici che garantiranno la copertura assicurativa ritenuta confacente alle esigenze dell'Autorità”* ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di 15 punti - è richiesta la predisposizione di una apposita relazione - denominata *“Relazione valutazione elemento (iii)”* - suddivisa in modo chiaro in singoli capitoli come di seguito indicato.

La *“Relazione valutazione elemento (iii)”* dovrà essere predisposta in conformità al modello n. 6 allegato al presente Disciplinare di gara. Il predetto documento dovrà essere redatto al computer rispettando le seguenti indicazioni:

- formato del documento: A4 con un numero di pagine non superiore a 3 (tre) per ogni capitolo;
- margini Sup-Inf-Dx-Sx: 3 cm.
- tipo di carattere: Times New Roman
- dimensioni: 14
- interlinea: singola
- allineamento: giustificato.

Considerato che l'Amministrazione intende appurare il livello qualitativo del servizio e la confacenza dello stesso alle proprie esigenze, il concorrente, nella *“Relazione valutazione elemento (iii)”*, dovrà nel:

- 1) **capitolo 1: descrivere** le metodologie e le procedure che il concorrente intende approntare per lo svolgimento del richiesto *“supporto tecnico nell'approntamento delle procedure di gara volte all'individuazione delle compagnie assicuratrici che garantiranno la copertura assicurativa ritenuta confacente alle esigenze dell'Autorità”* nei termini richiesti al punto (iii) dell'art. 3 del Capitolato tecnico;
- 2) **capitolo 2: descrivere** l'organo della propria struttura organizzativa che prevede tra le proprie competenze l'esecuzione delle attività descritte nel precedente capitolo 1; **indicare**, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni in parola illustrando, per ogni risorsa indicata, i relativi compiti e responsabilità con specifico riguardo al futuro rapporto contrattuale con questa Autorità, nonché il titolo di studio e le esperienze lavorative pregnanti per la tipologia delle attività oggetto di valutazione nel presente parametro (iii).



**Attenzione:** Si ribadisce che la predetta Relazione dovrà essere suddivisa in singoli capitoli contenenti esclusivamente lo sviluppo degli elementi richiesti ai punti da (1) a (2). Ogni singolo capitolo dovrà riportare in modo chiaro ed inconfutabile tutto quanto espressamente richiesto.

Quanto rappresentato dal concorrente nella “Relazione valutazione elemento (iii)” costituirà oggetto di valutazione per il parametro di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punto (iii), del presente Disciplinare di gara il cui punteggio complessivo ( $P_{q\ iii}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 15 punti ed avverrà con le modalità ivi descritte.

- 15.4** Al fine della valutazione complessiva del parametro di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punto (iv), relativo alle “*metodologie e procedure di espletamento del servizio con specifico riguardo ai richiesti supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri*” ed il cui punteggio complessivo è previsto fino ad un massimo di 15 punti - è richiesta la predisposizione di una apposita relazione - denominata “*Relazione valutazione elemento (iv)*” - suddivisa in modo chiaro in singoli capitoli come di seguito indicato.

La “Relazione valutazione elemento (iv)” dovrà essere predisposta in conformità al modello n. 7 allegato al presente Disciplinare di gara. Il predetto documento dovrà essere redatto al computer rispettando le seguenti indicazioni:

- formato del documento: A4 con un numero di pagine non superiore a 3 (tre) per ogni capitolo;
- margini Sup-Inf-Dx-Sx: 3 cm.
- tipo di carattere: Times New Roman
- dimensioni: 14
- interlinea: singola
- allineamento: giustificato.

Considerato che l’Amministrazione intende appurare il livello qualitativo del servizio e la confidenza dello stesso alle proprie esigenze, il concorrente, nella “Relazione valutazione elemento (iv)”, dovrà nel:

- 1) **capitolo 1: descrivere** le metodologie e le procedure che il concorrente intende approntare per lo svolgimento dei richiesti “*supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri*” nei termini richiesti al punto (iv) dell’art. 3 del Capitolato tecnico, al fine di rendere tempestiva, semplice ed efficace sia l’assistenza prestata che la gestione dei sinistri;
- 2) **capitolo 2: descrivere** l’organo della propria struttura organizzativa che prevede tra le proprie competenze l’esecuzione delle attività descritte nel precedente capitolo 1; **indicare**, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni in parola illustrando, per ogni risorsa indicata, i relativi compiti e responsabilità con specifico riguardo al futuro rapporto contrattuale con questa Autorità, nonché il titolo di studio e le esperienze lavorative pregnanti per la tipologia delle attività oggetto di valutazione nel presente parametro (iv).

**Attenzione:** Si ribadisce che la predetta Relazione dovrà essere suddivisa in singoli capitoli contenenti esclusivamente lo sviluppo degli elementi richiesti ai punti da (1) a (2). Ogni singolo capitolo dovrà riportare in modo chiaro ed inconfutabile tutto quanto espressamente richiesto.

Quanto rappresentato dal concorrente nella “Relazione valutazione elemento (iv)” costituirà oggetto di valutazione per il parametro di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punto (iv), del presente Disciplinare di gara il cui punteggio complessivo ( $P_{q\ iv}$ ) è stabilito fino ad un massimo di 15 punti ed avverrà con le modalità ivi descritte.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell’offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall’Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l’Autorità istituirà con l’aggiudicatario della procedura di gara che se non rispettato potrà comportare l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite.

Stante la tipologia dell’offerta tecnica, si stabilisce che:

- (i) **costituisce causa di esclusione:** (a) l’omessa presentazione di uno o più degli elementi richiesti ai precedenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4; (b) la mancata sottoscrizione con le modalità di cui alle successive precisazioni della relativa documentazione;
- (ii) **analogamente** si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell’atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa;

- (iii) **un giudizio inferiore alla sufficienza assegnato ad uno o più dei parametri** di cui al successivo art. 17, paragrafo 17.1, punti (i), (ii), (iii) e (iv) **comporterà l'esclusione dalla gara.**

*Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dell'offerta qualitativa*

L'offerta qualitativa, di cui ai modelli da n. 4 o n. 7, dovrà essere siglata in ogni pagina, nonché datata e sottoscritta con firma in originale leggibile posta in calce dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o di tutti i componenti l'associazione.

Qualora l'offerta qualitativa venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Ciò detto e fermo quanto indicato alla precedente lettera a), si precisa che per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, l'offerta qualitativa, posta in calce all'offerta unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*);
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce all'offerta qualitativa, di una sigla del sottoscrittore l'offerta, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

**Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.**

#### ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA"

La busta contrassegnata dal n. 3 o dalla lettera C di cui al precedente art. 12, punto 12.2.3, dovrà - **a pena di esclusione** - contenere al suo interno l'offerta economica resa in conformità al modello n. 8, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi, del parametro "*componente economica dell'offerta*" descritto al successivo art. 17, paragrafo 17.2.

La busta, contenente l'offerta economica, deve - **a pena di esclusione** - assolutamente garantire la segretezza del suo contenuto al fine di evitare, in ogni modo, una agevole lettura, anche parziale, delle condizioni economiche offerte in momenti in cui detto contenuto non può essere conosciuto.

L'offerta economica deve essere predisposta secondo i seguenti termini:

- a) siglata in ogni pagina e datata, nonché - **a pena di esclusione**<sup>1</sup> - sottoscritta (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegato copia fotostatica del proprio documento di identità;
- b) indicando, a pena di esclusione:
  - b.1) **il proprio ribasso in percentuale da applicare al valore percentuale 6 stabilito quale base d'asta**, ai fini della determinazione della percentuale di provvigione del broker da applicare ai premi lordi delle coperture assicurative costituenti il programma assicurativo dell'Autorità così come indicate nella tabella di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico;
  - b.2) **il proprio ribasso in percentuale da applicare al valore percentuale 3 stabilito quale base d'asta**, ai fini della determinazione della percentuale di provvigione del broker da applicare ai contributi da versare al soggetto che assumerà la contraenza dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa come illustrato all'art. 5 del Capitolato tecnico e di futura attivazione.

Si ribadisce che costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara la mancata indicazione di uno, o più, elementi di cui ai precedenti punti b.1) e b.2), nonché la mancata sottoscrizione in calce alla dichiarazione di offerta secondo le successive modalità.

Non sono ammesse - **a pena di esclusione** - offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richi amino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto.

**A pena di esclusione** non sono ammessi:

---

<sup>1</sup> Vedere la successiva Precisazione

- ribassi pari a 0 (zero);
- offerte in aumento;
- ribassi che applicati alle basi d'asta determinano valori della provvigione inferiori all'1% (unper cento).

**Ogni ribasso in percentuale offerto dai concorrenti deve essere espresso, in cifre e in lettere, con due cifre decimali.**

In ipotesi di ribassi con più di due cifre decimali si procederà alla troncatura del valore alla seconda cifra decimale (*ad esempio una offerta pari a 12,34567 verrà troncata a 12,34*).

In caso di discordanza tra qualunque valore offerto espresso in cifre ed i corrispondenti espressi in lettere, prevarrà quello più conveniente per l'Autorità a meno che non si tratti di un evidente errore materiale.

Non costituisce causa di esclusione il mancato utilizzo del modello n. 8 predisposto dall'Autorità che potrà essere reso su qualunque altro documento cartaceo purché riportante tutto quanto previsto nel medesimo modello n. 8.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

L'offerta economica presentata s'intende comprensiva di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni complessivamente richieste per il complessivo servizio oggetto della presente procedura di gara, in conformità sia alle prescrizioni indicate negli atti di gara che nell'offerta qualitativa proposta dal concorrente.

Trattandosi di servizi aventi natura prettamente intellettuale non trova applicazione quanto stabilito all'art. 95, comma 10, del Codice in materia di necessità di indicazione dei costi della mano d'opera e degli oneri di sicurezza.

*Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dell'offerta economica*

L'offerta economica, di cui al modello n. 8, dovrà essere siglata in ogni pagina, nonché datata e - nei termini di cui *infra* **a pena di esclusione** - sottoscritta con firma in originale leggibile posta in calce dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o di tutti i componenti l'associazione.

Qualora l'offerta economica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa o l'offerta qualitativa, dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Ciò detto e fermo quanto indicato alla precedente lettera a), si precisa che per sottoscrizione deve intendersi:

- (iii) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, l'offerta economica, posta in calce all'offerta unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*);
- (iv) (*o in alternativa*) apposizione, in calce all'offerta economica, di una sigla del sottoscrittore l'offerta, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina dell'offerta economica, non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi - con la sottoscrizione in calce - viene garantita dal sottoscrittore l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina di cui si compone l'offerta economica.

Ciò detto ed in considerazione della manifestazione di volontà che si esprime a livello negoziale con l'offerta economica, si stabilisce - con riferimento esclusivo alle irregolarità di sottoscrizione eventualmente riscontrabili - che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica nei termini di cui ai precedenti punti (i) o (ii) costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara, ancorché presentata su carta intestata e/o timbrata con la sola denominazione della società.

Analogamente si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta n. 1 o della busta n. 2.

**Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente economica dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.**

#### ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come detto in precedenza la presente procedura di gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

#### § 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

Il punteggio dell'offerta tecnica (componente qualitativa dell'offerta) - previsto in un massimo di 70,00 punti complessivi - è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi.

- (i) **metodologia di identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Autorità e conseguente metodologia per la formazione e la revisione del programma assicurativo** con finalità di razionalizzazione delle coperture assicurative e contenimento dei costi, tenuto conto delle prestazioni – indicative e non esaustive - previste al punto (i) del paragrafo 3 del Capitolato tecnico per lo svolgimento delle attività richieste di “*Analisi del rischio*”: **punteggio massimo attribuibile pari a 20 (venti) punti;**
- (ii) **metodologie e procedure di espletamento del servizio** con riguardo alle attività – indicative e non esaustive - previste al punto (ii) del paragrafo 3 del Capitolato tecnico per lo svolgimento delle richieste “*Attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa*”: **punteggio massimo attribuibile pari a 20 (venti) punti;**
- (iii) **metodologie e procedure di espletamento del servizio** con riguardo alle attività – indicative e non esaustive - previste al punto (iii) del paragrafo 3 del Capitolato tecnico per lo svolgimento del richiesto “*Supporto tecnico nell'approntamento delle procedure di gara volte all'individuazione delle compagnie assicuratrici che garantiranno la copertura assicurativa ritenuta confacente alle esigenze dell'Autorità*”: **punteggio massimo attribuibile pari a 15 (quindici) punti;**
- (iv) **metodologie e procedure di espletamento del servizio** con riguardo alle attività – indicative e non esaustive - previste al punto (iv) del paragrafo 3 del Capitolato tecnico per lo svolgimento del richiesto “*Supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri*”: **punteggio massimo attribuibile pari a 15 (quindici) punti.**

I predetti parametri di valutazione dell'offerta qualitativa sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei:

- a rappresentare il sistema organizzativo, le procedure e le risorse professionali offerte dal concorrente e conseguentemente la sua capacità nell'esecuzione del servizio in modo aderente alle esigenze dell'Autorità;
- a rappresentare l'affidabilità, l'efficienza e la qualità dell'offerta qualitativa e, di conseguenza, della prestazione richiesta, in quanto incidenti sulle modalità esecutive del servizio nei termini minimali di cui al Capitolato tecnico.

Si ribadisce che la suddivisione del punteggio massimo complessivo (100 punti) tra la componente qualitativa e la componente economica dell'offerta è stata stabilita in conformità alla disposizione di cui all'art. 95, comma 10-bis, del Codice.

Con riferimento all'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si precisa che:

- a) **quanto al criterio di cui al sub (i) che precede:** la relazione denominata “*Relazione valutazione elemento (i)*”, da predisporre nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.1, verrà valutata dalla Commissione - in merito agli elementi rappresentati dal concorrente - sulla base delle proprie valutazioni con particolare riferimento:
  - a.1) *al grado di coerenza e di rispondenza con le indicazioni di svolgimento del servizio esplicitate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato amministrativo;*
  - a.2) *al grado di incidenza ed efficacia dell'organizzazione e delle metodologie proposte dal concorrente rispetto all'obiettivo di garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione;*
- b) **quanto al criterio di cui al sub (ii) che precede:** la relazione denominata “*Relazione valutazione elemento (ii)*”, da predisporre nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.2, verrà valutata dalla Commissione - in merito agli elementi rappresentati dal concorrente - sulla base delle proprie valutazioni con particolare riferimento:
  - b.1) *al grado di coerenza e di rispondenza con le indicazioni di svolgimento del servizio esplicitate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato amministrativo;*

b.2) *al grado di incidenza ed efficacia dell'organizzazione e delle metodologie proposte dal concorrente rispetto all'obiettivo di garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione;*

c) **quanto al criterio di cui al sub (iii) che precede:** la relazione denominata “Relazione valutazione elemento (iii)”, da predisporre nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.3, verrà valutata - in merito agli elementi rappresentati dal concorrente - dalla Commissione sulla base delle proprie valutazioni con particolare riferimento:

c.1) *al grado di coerenza e di rispondenza con le indicazioni di svolgimento del servizio esplicitate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato amministrativo;*

c.2) *al grado di incidenza ed efficacia dell'organizzazione e delle metodologie proposte dal concorrente rispetto all'obiettivo di garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione;*

d) **quanto al criterio di cui al sub (iv) che precede:** la relazione denominata “Relazione valutazione elemento (iv)”, da predisporre nei termini di cui al precedente art. 15, punto 15.4, verrà valutata dalla Commissione - in merito agli elementi rappresentati dal concorrente - sulla base delle proprie valutazioni con particolare riferimento:

d.1) *al grado di coerenza e di rispondenza con le indicazioni di svolgimento del servizio esplicitate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato amministrativo;*

d.2) *al grado di incidenza ed efficacia dell'organizzazione e delle metodologie proposte dal concorrente rispetto all'obiettivo di garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione;*

Stante la natura dei criteri di valutazione tecnico-qualitativa dei criteri dal sub (i) al sub (iv) che precedono, l'attribuzione del relativo punteggio avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà ad ogni singolo criterio da valutare, anche a seguito del confronto complessivo, un coefficiente discrezionale compreso tra zero e uno legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata:

<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Sufficiente
0,5	Appena sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

L'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, determinato sulla base dei rispettivi punteggi assegnati a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al presente paragrafo 17.1, avverrà applicando la seguente formula:

$$PTi = \sum n [Pn \times C(i)n]$$

**Dove:**

**PTi:** è il punteggio tecnico complessivo assegnato al concorrente in esame;

**n:** è il numero totale dei criteri di valutazione di cui al presente paragrafo 17.1;

**Pn:** è il punteggio massimo attribuibile per il singolo criterio di valutazione in esame;

**C<sub>(i)</sub>n:** è il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi attribuiti da ogni componente della Commissione, di cui alla precedente tabella assegnato al concorrente in esame per il criterio di valutazione in esame.

Si ribadisce che un giudizio inferiore alla sufficienza - assegnato ad uno o più dei criteri dal sub (i) al sub (iv) che



precedono - **comporterà l'esclusione dalla gara.**

Si precisa che si procederà ad effettuare il procedimento di riparametrazione qualora, in esito alla valutazione effettuata dalla Commissione:

- ✓ non venisse assegnato il punteggio massimo previsto per ogni singolo criterio di valutazione dal sub (i) al sub (iv).

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo ottenuto per il criterio di riferimento verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo previsto al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti per il singolo criterio di valutazione e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri singoli punteggi assegnati;

- ✓ non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo stabilito in 70 (settanta) punti per la componente qualitativa dell'offerta.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto *[(derivante dalla sommatoria dei singoli punteggi qualitativi assegnati per i parametri di cui ai precedenti punti da (i) a (iv)]* verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa complessiva tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

#### § 17.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 16.

Ai fini dell'attribuzione del massimo punteggio dell'offerta economica, stabilito in 30,00 punti, si precisa che l'Autorità procederà a determinare un unico valore di ribasso tramite la media ponderata dei singoli ribassi presentati dal concorrente in funzione dei pesi assegnati ad ogni singolo parametro come nel seguito rappresentati.

- (i) provvigione del broker da applicare ai premi lordi delle coperture assicurative costituenti il programma assicurativo dell'Autorità così come indicate nella tabella di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 10 (dieci) punti;**
- (ii) percentuale di provvigione del broker da applicare ai contributi da versare al soggetto che assumerà la contraenza dell'intero programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa come illustrato all'art. 5 del Capitolato tecnico e di futura attivazione, **peso attribuito, ai fini del calcolo della media ponderata, pari a 20 (venti) punti;**

Al miglior valore medio ponderato di ribasso si assegnerà il massimo punteggio complessivo previsto per la componente economica dell'offerta (30 punti).

In esito a quanto sopra stabilito, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la componente economica dell'offerta previsto fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, la Commissione procederà, in una apposita seduta pubblica e singolarmente per ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- (a) apertura della busta contenente l'offerta economica e verifica di quanto presentato dal singolo concorrente a confronto con le espresse disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara;
- (b) presa d'atto di ogni singolo ribasso offerto per ogni voce di cui al precedente art. 16, punti b.1) e b.2);
- (c) determinazione dei singoli valori numerici derivanti dai prodotti dei singoli ribassi presentati con i singoli pesi stabiliti per ogni parametro di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- (d) determinazione del valore numerico derivante dalla sommatoria dei medesimi singoli valori ottenuti in esito al procedimento di cui al sub (c);
- (e) determinazione del valore numerico - ribasso medio comparato ( $R_{mc}$ ) - derivante dal rapporto tra il valor numerico ottenuto tramite il procedimento sub (d) e il valore 30;
- (f) il valore ottenuto per il ribasso medio comparato ( $R_{mc}$ ), il coefficiente C e il valore finale  $P_{CEO}$  verranno arrotondati alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5, o per eccesso, se la terza cifra decimale è maggiore di 5.

**In esito alla determinazione dei singoli ribassi medi comparati** (ottenuti in esito al procedimento di cui in precedenza) **si procederà all'assegnazione del punteggio complessivo -  $P_{CEO}$  - assegnato ad ogni concorrente in applicazione della seguente formula matematica:**

$$P_{CEO} = 30 \times C$$



**Dove:**

- $C = \frac{R_i}{R_{max}}$ ;
- $R_i$  = ribasso medio comparato ( $R_{mc}$ ) determinato per il concorrente in esame;
- $R_{max}$  = massimo ribasso medio comparato.

Ai fini degli arrotondamenti valgono le regole già definite.

**ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa che nell'ambito della presente procedura di gara:

- la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti e criteri di selezione, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP con il supporto tecnico e funzionale del Responsabile dell'Unità Gare e Contratti, ovvero da quest'ultimo in caso di impedimento del RUP;
- le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate da una Commissione giudicatrice nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12;
- alla verifica dell'anomalia dell'offerta provvederà il RUP con il supporto tecnico e funzionale del personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse, nonché con il supporto della Commissione se dal medesimo ritenuto necessario.

Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice sarà pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di gara, unitamente ai curricula dei componenti la Commissione giudicatrice.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- (i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

**§ 18.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA**

**L'apertura del plico unico, per ogni singolo offerente, avverrà in seduta pubblica alle ore 14.30 del giorno 3 dicembre 2018, presso la sede di Milano dell'Autorità, corso di Porta Vittoria n. 27.**

La data e l'orario indicati sono orientativi, l'Amministrazione si riserva, per propri giustificati motivi, di posticipare la data, o l'orario, prevista per la prima seduta pubblica.

L'avviso di posticipo verrà inviato a tutti gli offerenti tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di partecipazione.

In assenza di una apposita comunicazione di posticipo si intende, a tutti gli effetti, confermata la data e l'orario precedentemente indicati.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime forme di comunicazione.

Nel corso della predetta seduta pubblica si procederà, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara ed in ossequio al principio della trasparenza, di norma ai seguenti adempimenti:

- a) comunicazione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato il plico unico;
- b) verifica dei plichi unici pervenuti a confronto con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare (cfr. precedente art. 12, punto 12.1) anche in termini di ricezione ed integrità;
- c) apertura, singolarmente per ogni concorrente in ordine casuale:
  - c.1) del plico unico al fine di verificare che al suo interno siano presenti le tre buste come richieste al precedente art. 12, punto 12.2 che verranno esternamente datate e siglate, nonché verifica della conformità delle buste interne con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare; reinserimento delle buste contenenti la documentazione tecnica e l'offerta economica nel plico unico, il quale sarà nuovamente chiuso;
  - c.2) della sola busta n. 1 "Documenti amministrativi" e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con i disposti del presente Disciplinare e modulistica ad esso allegata;
- d) attivazione, se del caso, del procedimento del soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;
- e) determinazione dei concorrenti ammessi al seguito della gara e/o eventualmente esclusi dalla medesima;
- f) predisposizione del verbale relativo alle attività svolte in seduta pubblica e sua trasmissione all'Amministrazione al fine sia dell'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione ed esclusione, che degli adempimenti previsti all'art. 29, comma 1, del Codice.

Qualora l'esame della documentazione amministrativa presentata in sede di gara richieda la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati o si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari su eventuali punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, ovvero si riscontri la necessità di avviare il procedimento del soccorso istruttorio, si potrà disporre - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della *par condicio competitorum* - l'interruzione del procedimento di gara in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta pubblica.

In ipotesi di sospensione delle operazioni, ovvero qualora fosse necessario attivare il procedimento del soccorso istruttorio, l'Amministrazione procederà a convocare una apposita seduta pubblica di prosecuzione al fine di pervenire alle proprie conclusioni in ordine agli elementi controversi riscontrati.

Per quanto sopra si precisa che le indicazioni sopra riportate [*lettere da a) a f)*] sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato nel corso della seduta.

Al termine di ogni seduta pubblica si provvederà - ai fini della tutela della segretezza delle offerte e per assicurare la "*par condicio*" e la trasparenza delle operazioni concorsuali - a raccogliere e conservare tutta la documentazione amministrativa presentata da ogni singolo concorrente, nonché il plico unico risigillato, nello specifico armadio situato all'interno dell'ufficio del Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità le cui chiavi sono custodite dalla guardia giurata presente nella portineria dell'immobile dell'Autorità di corso di Porta Vittoria n. 27. Sarà cura del medesimo Vice Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità provvedere direttamente a trasferire tutta la documentazione al RUP per i vari seguiti di competenza e per i successivi adempimenti.

#### § 18.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUCCESSIVE FASI PROCEDURALI DELLA GARA

Come detto in via preliminare, la Commissione giudicatrice (di seguito, per brevità, denominata "*Commissione*") verrà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 12 e sarà composta da un numero di tre commissari, di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta n. 2 o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la Commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

##### 18.2.1 Seconda fase procedurale

Successivamente al provvedimento di ammissione ed esclusione, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione.

La Commissione - nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori economici ammessi alla seconda fase procedurale con le medesime modalità di comunicazione indicate nel precedente paragrafo 18.1 - procederà pubblicamente all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica del suo contenuto con le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 15.

La sola valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione in seduta riservata nel corso della quale la medesima Commissione procederà all'attribuzione del punteggio effettivamente ottenuto da ogni singolo concorrente per la componente qualitativa dell'offerta, secondo i criteri e le modalità riportate nel precedente paragrafo 17.1.

### **18.2.2 Terza fase procedurale**

Nel corso di una apposita seduta pubblica la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori economici ammessi alla seconda fase procedurale con le medesime modalità di comunicazione indicate nel precedente paragrafo 18.1, **la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:**

- a) lettura del punteggio qualitativo effettivamente assegnato ad ogni singolo concorrente per ogni singolo parametro oggetto di valutazione della componente qualitativa dell'offerta;
- b) determinazione della graduatoria qualitativa (tecnica) come derivante dall'eventuale svolgimento del procedimento di riparametrazione di cui al precedente paragrafo 17.1;
- c) apertura pubblica - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - della busta contenente l'offerta economica e verifica della conformità della medesima con i disposti di cui al precedente art. 16;
- d) presa d'atto - singolarmente per ciascuno dei concorrenti - di ogni singolo ribasso offerto per ogni singola voce di cui al precedente art. 16, punti b.1) e b.2);
- e) assegnazione del punteggio riferito alla componente economica dell'offerta, in applicazione dei criteri e delle modalità riportate nel precedente paragrafo 17.2;
- f) lettura della graduatoria complessiva derivante dalla sommatoria dei punteggi complessivi della componente qualitativa dell'offerta ed il punteggio per la componente economica dell'offerta;
- g) riscontro - sulla base della soglia di anomalia di cui al successivo punto 18.2.4 - delle offerte eventualmente risultanti anomale e lettura dei nominativi delle imprese eventualmente assoggettate alla verifica dell'anomalia dell'offerta;
- h) determinazione della graduatoria di gara - definibile, se del caso, anche tramite il ricorso eventuale dell'esperimento migliorativo/sorteggio di cui al successivo punto 18.2.3 - finalizzata alla proposta di aggiudicazione.

Le indicazioni sopra riportate sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dalla Commissione.

### **18.2.3 Ipotesi di più concorrenti classificati al primo posto della graduatoria complessiva della gara.**

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà in seduta pubblica secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo per la componente qualitativa dell'offerta effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti coinvolti nel presente procedimento.

In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;

- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - direttamente nella medesima seduta di gara - ad un esperimento migliorativo che riguarderà entrambi i ribassi offerti di cui al precedente art. 16, lettera b), punti b.1 e b.2.

L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi escludendo il concorrente non presente.

In tal caso, pertanto, il risultato del predetto esperimento migliorativo - nuovo ribasso medio comparato ( $R_{mc}$ ) -

determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario il concorrente che avrà formulato il miglior nuovo ribasso medio comparato.

- c) nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento migliorativo, ovvero qualora nessun rappresentante dei concorrenti interessati dal presente procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare o se l'elemento prescelto non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra i concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.

#### **18.2.4 Quarta fase procedurale riferita all'eventuale procedimento di anomalia o di congruità dell'offerta.**

La soglia di anomalia dell'offerta, di cui al precedente 18.2.2, lettera g), viene determinata - ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice - sulla base dei valori numerici risultanti dai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti per la componente qualitativa complessiva (70 punti) e per la componente economica dell'offerta (30 punti).

Pertanto la soglia di anomalia per la presente procedura di gara risulta essere pari a 56 (cinquantasei) punti per la componente qualitativa complessiva dell'offerta; e 24 (ventiquattro) punti per la componente economica dell'offerta.

Verranno, quindi, ritenute anomale tutte le offerte i cui punteggi - effettivo e non riparametrato con riferimento alla componente qualitativa dell'offerta - complessivamente conseguiti risultino entrambi pari o superiori ai predetti valori di soglia.

Il RUP, anche eventualmente con il supporto della Commissione - nel caso dell'effettivo riscontro di offerte "anomale" - procederà, comunque, secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si stabilisce sin d'ora che verrà sottoposta alla verifica dell'anomalia la prima migliore offerta anomala di cui alla graduatoria di gara. Se la stessa appaia anormalmente bassa e se ritenuta anomala a conclusione del procedimento, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il RUP, anche tramite gli Uffici della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità, sulla base degli elementi acquisiti dalla Commissione, richiederà per iscritto, al concorrente posizionato al primo posto e la cui offerta sia stata ritenuta anomala, l'invio - assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della PEC di trasmissione - delle spiegazioni sui prezzi e sulle voci di costo che concorrono a formare l'offerta economica presentata in sede di gara ai fini della formulazione del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, anche evidenziando alcuni elementi specifici dell'offerta ritenuti anomali.

Si precisa che - in ipotesi di esperimento migliorativo dell'offerta di cui al precedente 18.2.3 - la richiesta di spiegazioni verrà riferita all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

Il RUP, con il supporto tecnico e funzionale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse ed eventualmente anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli artt. 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, verranno escluse quelle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

L'esito del procedimento di anomalia verrà reso noto a tutti i concorrenti in una apposita seduta (o sedute) pubblica all'uopo convocata mediante apposita comunicazione.

#### **18.2.5 Modalità di partecipazione alle sedute pubbliche**

Ad ogni seduta pubblica indetta dall'Autorità potrà partecipare, preferibilmente, un solo soggetto in rappresentanza di ciascun operatore economico partecipante alla gara, presentando - in sede di registrazione dei partecipanti alla seduta - una delega di rappresentanza rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente per mezzo della quale viene assegnato alla persona delegata i poteri di rilasciare dichiarazioni ed informazioni relativamente alla presente procedura di gara; gli effettivi legali rappresentanti che intendano presenziare alla seduta dovranno comprovare la carica ricoperta.

In tal senso si precisa che avranno diritto di intervenire rendendo dichiarazioni a verbale, nonché titolo a partecipare all'eventuale esperimento migliorativo dell'offerta, solo i legali rappresentanti (se comprovanti la carica ricoperta) ovvero i soggetti all'uopo delegati se nel documento di delega (o procura) risulti concesso l'effettivo e pieno potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico concorrente ad essi conferito, anche limitatamente alla sola procedura di gara oggetto della seduta (*non saranno ritenuti idonei a tal fine documenti che riportino deleghe generiche*

*del tipo “a presenziare alla seduta” o “a partecipare alla seduta”).*

Sia la documentazione di delega, o procura, che la documentazione comprovante la carica di effettivo legale rappresentante, dovranno essere consegnate al personale dell'Amministrazione all'inizio di ogni seduta pubblica.

#### ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE

A conclusione di ogni singola fase procedurale della gara, sia il seggio di gara che la Commissione trasmetteranno sia i propri verbali (che non hanno valore di contratto) che tutti gli atti sia all'Amministrazione che al RUP per tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche:

- (i) i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute pubbliche, ecc.);
- (ii) la verifica dell'eventuale presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione provvederà in apposita seduta pubblica ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione ed, eventualmente, a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi;
- (iii) la predisposizione della proposta di aggiudicazione, anche efficace in esito alle verifiche nel seguito indicate, che verrà approvata - nei termini di cui all'art. 33, comma 1, del Codice - dall'Autorità ai fini di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara ex art. 32, comma 7, del Codice;
- (iv) l'invio ai concorrenti della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice che darà conto anche della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

**L'Amministrazione procederà ad effettuare in capo all'operatore economico proposto per l'aggiudicazione dell'appalto le verifiche dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti artt. 6 e 7.**

Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Con riferimento ai requisiti speciali i documenti comprovanti il possesso dei requisiti speciali, e che verranno richiesti tramite AVCpass, sono riportati nel precedente art. 7, paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3. Resta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere e/o acquisire altra documentazione ovvero di non procedere all'acquisizione, parziale o totale, della documentazione suddetta qualora già presentata in sede di gara.

**Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www.avcp.it/portal/public/classic/](http://www.avcp.it/portal/public/classic/) - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG della presente procedura di gara (7639984A3C). Il sistema rilascia un “PASSOE” (Pass Operatore Economico) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente art. 14, paragrafo 14.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Autorità procederà alla segnalazione all'ANAC.

L'Autorità aggiudicherà, quindi, all'operatore economico posizionato al secondo posto della proposta di aggiudicazione, avviando nei suoi confronti le medesime verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

#### ART. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula de contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità la garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.



La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale come derivante dall'aggiudicazione, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con ribasso d'asta medio ponderato superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con ribasso d'asta medio ponderato superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

#### ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la partecipazione alla complessiva presente procedura, ivi inclusa la fase dell'Avvisio, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

##### 1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

##### 2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.



Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. *Natura del conferimento*

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. *Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati*

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed al conseguente contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano, in quanto stazione appaltante.